



CITTÀ DI CIRIÉ

Provincia di Torino

Servizio Patrimonio

Ordinanza n. 39 del 14/03/2019

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VICOLO DISTURBA PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA.

Il Responsabile del Ufficio Viabilità

Vista la richiesta inoltrata in data 14/03/2019 assunta al protocollo n. 15082/19.

Ritenuto, al fine di tutelare il patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico ed al fine di assicurare un sistema segnaletico adeguato a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare e pedonale, di dover dare corso al presente provvedimento per consentire le operazioni di rifacimento condotta idrica in Vicolo Disturba da parte della Soc. SMAT Spa.

Rilevata la necessità di adottare idonei provvedimenti di limitazione della circolazione stradale mirati a consentire lo svolgimento delle suddette operazioni.

Visto il “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni.

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Considerato che si tratta di un’esigenza di ordine tecnico e visti al riguardo gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. relativo alle norme sulla Disciplina della circolazione stradale.

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 19/12/2018 con il quale sono state confermate al Responsabile del Servizio Patrimonio le funzioni di cui all’art. 23 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” sino al 30/04/2019.

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

le seguenti modifiche e limitazioni alla circolazione stradale:

Giorno ed orario	Località	Descrizione
Dal giorno 18/03/2019 Al giorno 15/04/2019	➤ Vicolo Disturba	

<p style="text-align: center;">Dalle ore 08.30 alle ore 19.00 <i>A seconda delle effettive esigenze di cantiere</i></p>		<p style="text-align: center;"><u>Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata</u></p>
--	--	---

E' fatto obbligo al richiedente di provvedere all'installazione di tutta la segnaletica stradale atta e necessaria alla delimitazione dell'area utilizzata per le operazioni, all'istituzione del divieto di Sosta e del divieto di transito, adottando tutti i provvedimenti necessari per evitare pericoli e per tutelare l'incolumità della circolazione stradale e pedonale. L'area utilizzata per i lavori dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495, del 16.12.1992 e dalle prescrizioni riportate nella presente Ordinanza. Si precisa inoltre che la segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, dovrà essere collocata nell'area in argomento almeno 48 ore prima dell'esecutività della presente Ordinanza. Il presente atto amministrativo dovrà essere affisso unicamente sulla segnaletica stradale di riferimento.

1. Manda a dar notizia al pubblico mediante apposizione dei prescritti cartelli stradali a cura del richiedente.
2. Dovrà essere garantito nelle vie interessate dalla presente Ordinanza l'accesso dei veicoli dei residenti in emergenza e il transito dei mezzi di soccorso e forze dell'ordine.
3. Il presente provvedimento verrà adeguatamente pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On-Line, nonché nei consueti modi di diffusione.
4. Il personale di Polizia Municipale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente Ordinanza.
5. A norma dell'art. 3, comma 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.
6. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3° del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
7. **A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Alessandro BRIA BARET, Responsabile del Servizio Patrimonio.**
8. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento;

Il Responsabile
BRIA BARET ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.